

**DELIBERAZIONE 24 MARZO 2020
85/2020/R/GAS**

**MISURE IN MATERIA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE E APPROVAZIONE
DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE DALLA SOCIETÀ OLT
OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1103^a riunione del 24 marzo 2020

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione del 20 maggio 2009 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2018, 110/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 110/2018/R/gas), con la quale è stata approvato il codice di rigassificazione di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (di seguito: OLT);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2018, 111/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 111/2018/R/gas); con la quale è stato approvato il Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito:

Regolamento PAR) organizzata del Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME);

- la comunicazione di OLT del 18 dicembre 2019, prot. Autorità n. 34554, 19 dicembre 2019 (di seguito: comunicazione 18 dicembre 2019);
- la comunicazione dell’Autorità del 13 marzo 2020, prot. Autorità n. 9485, 13 marzo 2020;
- la comunicazione di OLT del 16 marzo 2020, prot. Autorità n. 9735 17 marzo 2020 (di seguito: comunicazione 16 marzo 2020);
- la comunicazione di OLT del 17 marzo 2020, prot. Autorità n. 9928 del 18 marzo 2020 (di seguito: comunicazione 18 marzo 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00, prevede l’obbligo, per le imprese del gas che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di Gnl, di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (GNL);
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad una riforma delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG); il TIRG ha, tra l’altro, introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;
- il TIRG prevede al comma 5.2 che la capacità di rigassificazione sia offerta e conferita relativamente ai quindici anni successivi a quello di conferimento:
 - a) per periodi di un anno termico con effetto dall’1 ottobre del medesimo anno fino a cinque anni successivi;
 - b) oltre il quinto anno termico anche per periodi pluriennali individuati sulla base di procedure contenute nei codici di rigassificazione, che ai sensi del comma 5.7 del TIRG, siano coerenti con lo sviluppo di progetti di importazione di lungo periodo;
- con la deliberazione 110/2018/R/gas l’Autorità ha approvato, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, lo schema di codice di rigassificazione presentato da OLT il quale, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), prevede che i periodi pluriennali oggetto di offerta siano individuati sulla base dell’interesse manifestato dagli utenti in una specifica procedura;
- ai sensi della deliberazione ARG/gas 55/09, OLT ha posto in consultazione una proposta di modifica del proprio codice di rete con misure volte a rendere più efficiente e flessibile il servizio offerto anche con riferimento ai contratti pluriennali, ed in particolare:

- c) la ridefinizione delle modalità di individuazione dei prodotti pluriennali di cui alla precedente lettera b) e le relative modalità di offerta, proponendo che tali prodotti possano essere offerti dal primo anno termico successivo a quello di conferimento e fino al quindicesimo;
- d) l'offerta di un nuovo prodotto di capacità annuale e pluriennale con facoltà di recesso, che consentirebbe all'utente, dietro pagamento di un corrispettivo, di esercitare il diritto, su base annuale, ad utilizzare o meno la capacità a questo conferita;
- e) l'introduzione di disposizioni che consentano all'utente maggiore flessibilità nell'utilizzo della parte del Gnl consegnato non vincolata all'anticipo o restituzione agli altri utenti del terminale;
- f) l'introduzione di *slot* di scarica a cui è associata una capacità superiore agli attuali 155.000 mcl, al fine di rendere possibile la scarica di metaniere fino a 180.000 mcl con l'impegno di un singolo *slot*;
- g) l'integrazione di disposizioni già adottate in relazione all'accesso al servizio di rigassificazione, anche a seguito di pubblicazione di procedure sul proprio sito nel corso dello scorso anno termico, e in particolare quelle relative al prodotto di capacità ad anno termico avviato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito del processo di consultazione sono emerse considerazioni utili anche per la valutazione della disciplina contenuta nel TIRG; in particolare una parte rilevante degli soggetti intervenuti ha sottolineato l'opportunità di una revisione delle disposizioni per l'accesso al servizio di rigassificazione, con particolare riferimento al conferimento pluriennale di capacità, oggi economicamente non attrattivo, tenendo conto dell'evoluzione in atto nel mercato del Gnl, caratterizzato da un rinnovato interesse di produttori e operatori del mercato per allocazioni di capacità di lungo periodo (almeno 20 anni); in quest'ottica i soggetti intervenuti hanno evidenziato la necessità di:
 - anticipare il termine dei cinque anni per la definizione dei prodotti pluriennali, come proposto da OLT, e superare l'attuale limite di quindici anni per l'offerta di capacità di rigassificazione;
 - rivedere le modalità di determinazione del prezzo di riserva attualmente applicato ai prodotti di capacità pluriennali al fine di renderli maggiormente attrattivi per il mercato; in merito alcuni dei soggetti intervenuti nella consultazione propongono di mantenere comunque prezzi di riserva definiti in funzione della tariffa ma prevedendo un consistente sconto, mentre altri propongono un allineamento alle tariffe applicate dai terminali di rigassificazione europei potenziali competitori;
- in relazione all'offerta del prodotto con diritto di recesso di cui alla precedente lettera d), buona parte dei soggetti intervenuti ha evidenziato criticità, evidenziando nello specifico, con riferimento alla definizione del corrispettivo da applicare in caso di recesso, che un'inadeguata valorizzazione potrebbe favorire

l'adozione di comportamenti strategici incrementando il rischio associato alla possibilità di accaparramento della capacità (*capacity hoarding*); a tale riguardo, alcuni soggetti hanno proposto di limitare ad una parte della capacità disponibile l'allocazione di questo tipo di prodotti. In generale, i soggetti intervenuti ritengono che sull'argomento sia necessario un intervento regolatorio, previa consultazione, da parte dell'Autorità a definizione della struttura e della valorizzazione degli aspetti economici legati all'offerta di un prodotto assimilabile ad una opzione;

- OLT, con comunicazione 16 marzo 2020 ha trasmesso all'Autorità una versione della proposta di modifica del codice di rigassificazione che tiene conto di alcuni rilievi degli uffici dell'Autorità sulla versione precedentemente trasmessa con comunicazione 18 dicembre 2019 in esito al processo di consultazione
- OLT, con comunicazione 18 marzo 2020, in ragione delle modifiche apportate alla procedura di conferimento annuale e pluriennale con manifestazione di interesse di cui al paragrafo 2.1.5.2 del proprio codice di rigassificazione ha prospettato specifiche tempistiche per la sua esecuzione per l'anno in corso.

RITENUTO CHE:

- quanto rappresentato dagli utenti nell'ambito della consultazione effettuata da OLT in merito all'anticipo del termine per i quali possano essere definiti prodotti pluriennali di capacità sia coerente con l'efficiente utilizzo ed accesso ai terminali di rigassificazione alla luce dell'evoluzione del mercato globale del Gnl e sia pertanto opportuno modificare coerentemente l'articolo 5 del TIRG;
- sia necessario valutare, nell'ambito di uno specifico procedimento, l'opportunità di introdurre un prodotto di capacità quale quello di cui alla lettera e), definendone le relative caratteristiche e le modalità di valorizzazione;
- la possibilità di un incremento delle capacità allocate per periodi pluriennali, se non dell'intera capacità di rigassificazione al momento disponibile per il sistema gas, potenzialmente anche ad un numero ridotto di soggetti, renda necessario valutare l'efficienza delle disposizioni in materia di mancato utilizzo delle capacità di rigassificazione contenute all'articolo 14 del TIRG nel mutato contesto di mercato, al fine di assicurare che non vi siano barriere di accesso alle capacità eventualmente non utilizzate dai titolari di capacità di lungo termine;
- sia conseguentemente opportuno avviare un procedimento in materia di servizio di rigassificazione finalizzato a:
 - a) estendere il periodo di offerta delle capacità per periodi pluriennali oltre il quindicesimo anno termico;
 - b) l'introduzione di un prodotto di capacità di rigassificazione con opzione di rilascio o diritto di recesso, e le relative modalità di allocazione;
 - c) la revisione delle disposizioni in materia mancato utilizzo della capacità di cui all'articolo 14 del TIRG, alla luce della possibilità di completa allocazione delle capacità di trasporto per periodi pluriennali;

- d) l'aggiornamento del prezzo di riserva per l'offerta di capacità per periodi pluriennali;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità Ambientale dell'Autorità per dar corso agli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari a svolgere le attività attinenti al procedimento di cui al punto precedente;
 - le ulteriori modifiche contenute nella proposta di modifica del codice OLT siano coerenti con gli obiettivi di perseguire efficienza e flessibilità nell'utilizzo ai terminali nonché di definire condizioni coerenti per lo sviluppo di progetti di importazione del Gnl di lungo periodo ai sensi del comma 5.7 del TIRG;
 - sia pertanto opportuno approvare la proposta di modifica di codice di rigassificazione come trasmesso da OLT con comunicazione 16 marzo 2020

DELIBERA

1. di modificare l'articolo 5 del TIRG come di seguito:
 - al comma 5.2, lettera a. sono soppresse le parole “fino a cinque anni successivi”;
 - al comma 5.2, lettera b. la parola “quinto” è sostituita da “secondo”;
 - al comma 5.7, la parola “quinto” è sostituita da “secondo”;
2. di avviare un procedimento in materia di servizio di rigassificazione finalizzato a:
 - a. l'estensione del periodo di offerta delle capacità per periodi pluriennali oltre il quindicesimo anno termico;
 - b. l'introduzione di un prodotto di capacità di rigassificazione con opzione di rilascio o diritto di recesso, e le relative modalità di allocazione;
 - c. la revisione delle disposizioni in materia mancato utilizzo della capacità di cui all'articolo 14 del TIRG, alla luce della possibilità di completa allocazione delle capacità di trasporto per periodi pluriennali;
 - d. l'aggiornamento del prezzo di riserva per l'offerta di capacità per periodi pluriennali;
3. di prevedere che il procedimento di cui al punto 2 si concluda entro il 31 dicembre 2020;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità Ambientale dell'Autorità per dar corso agli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari a svolgere le attività attinenti al procedimento di cui al punto 2;
5. di approvare la proposta di modifica del codice di rigassificazione presentata da OLT con comunicazione 16 marzo 2020 ed allegata alla presente deliberazione (Allegato A);
6. di prevedere che le procedure di allocazione delle capacità di rigassificazione di cui al paragrafo 2.1.5.2 del codice di rigassificazione modificato ai sensi del precedente

- punto 4, nell'anno 2020., si svolgano secondo tempistiche definite da OLT, in deroga alle scadenze indicate al medesimo paragrafo, e pubblicate sul proprio sito internet;
7. di prevedere che il GME, ove necessario, proceda all'adeguamento del Regolamento PAR in coerenza con le modifiche apportate al codice di rigassificazione di OLT;
 8. di trasmettere il presente provvedimento ad OLT e al GME;
 9. di pubblicare il presente provvedimento e il TIRG, risultante dalle modifiche del punto 1, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini